

Bruxelles, 18 marzo 2019  
(OR. en)

---

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2019/0069(NLE)**  
**2019/0037(NLE)**

---

---

**7208/19**  
**ADD 1**

**UD 81**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2019) 77 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato - Adozione - Dichiarazione della Commissione

---

#### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione si rammarica che i riferimenti alla precedente proposta congiunta dell'OMS/OMD, quale opzione privilegiata, e alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (FCTC) non siano sufficientemente sottolineati dal testo del Consiglio.

La Commissione rammenta che sono in corso lavori, in linea con la decisione FCTC/COP8(22) sui prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (FCTC), di cui l'UE e tutti gli Stati membri sono parti contraenti a pieno titolo, per quanto riguarda fra l'altro la natura delle emissioni prodotte dai prodotti del tabacco di nuova generazione e osserva che tali sviluppi potrebbero dover essere affrontati in una fase successiva, durante il ciclo di riesame del sistema armonizzato nel 2027, se emergono nuovi elementi di prova pertinenti ai fini della valutazione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali prodotti a fini doganali.

Per quanto riguarda la nuova nota 2 del capitolo 24, la Commissione conviene che l'obiettivo complessivo di tale nota è stabilire norme chiare per la classificazione dei prodotti del tabacco di nuova generazione al fine di garantire chiarezza e certezza per gli operatori economici e le amministrazioni doganali. La Commissione osserva che la prima opzione, ossia "La voce 24.04 non comprende i prodotti di cui alle voci 24.02 e 24.03", restringerebbe l'ambito d'applicazione di tale nuova voce ai prodotti inequivocabilmente classificati in essa. Nell'ambito dell'opzione presentata dal Consiglio sarà importante garantire che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, i prodotti classificati nella nuova voce 24.04 siano classificati secondo le loro caratteristiche e proprietà oggettive, caso per caso, evitandone la classificazione in tale voce esclusivamente in base a una dichiarazione degli operatori economici secondo la quale tali prodotti sono destinati all'inalazione senza combustione.

---